

Publicato il 13/10/2021

N.00169 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 00569/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2021, proposto dall'Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Perugia, Palazzo Ajò, corso Vannucci n. 30, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Enal Caccia, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

della delibera della Giunta regione dell'Umbria n. 764 del 4.08.2021, limitatamente all'art. A, comma 5, dell'allegato calendario venatorio nella parte in cui prevede la

caccia alla moretta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, nei limiti della delibazione propri della presente fase cautelare e salvi i necessari approfondimenti nella sede del merito, che al collegio appaiono sussistenti le condizioni di legge per la concessione della tutela cautelare, tenuto conto, sotto il profilo dei *fumus boni iuris*, dell'obiettiva discordanza dei dati emergenti dagli atti regionali circa l'entità percentuale delle zone umide ombre ricadenti in aree assoggettate a divieto di caccia e la conseguente impossibilità, sotto il profilo del *periculum in mora*, di ritenere con certezza l'insussistenza del pericolo di abbattimento accidentale di esemplari della specie protetta della moretta tabaccata;

Ritenuto che per la discussione del merito del ricorso possa essere fissata l'udienza pubblica del 12 aprile 2022;

Ritenuto infine che, avuto riguardo della peculiarità della fattispecie, possa essere disposta la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 aprile 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Davide De Grazia**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Potenza**

**IL SEGRETARIO**